



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 dicembre 2012 (05.12)
(OR. en)**

**17146/12
ADD 7**

FIN 990

ADDENDUM 7 ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del:	Segretariato generale del Consiglio
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Nuovo progetto di bilancio dell'Unione europea per l'esercizio 2013 - Posizione del Consiglio = Commenti di bilancio: modifiche rispetto al nuovo PB 2013

VOLUME 3: SEZIONE III - COMMISSIONE

SPESE

Il paragrafo "*Condizioni per sbloccare la riserva*" riguardante l'adeguamento delle retribuzioni dell'1,7% è stato soppresso nei commenti relativi ai seguenti articoli o alle seguenti voci:

XX 01 01 01 01	Retribuzione e indennità
XX 01 01 01 02	Spese ed indennità relative all'assunzione, ai trasferimenti e alla cessazione definitiva dal servizio
XX 01 01 01 03	Adeguamenti delle retribuzioni
XX 01 01 02 01	Retribuzione e indennità
XX 01 01 02 02	Spese ed indennità relative all'assunzione, ai trasferimenti e alla cessazione definitiva dal servizio
XX 01 01 02 03	Adeguamenti delle retribuzioni
XX 01 02 01 01	Agenti contrattuali
15 01 61	Spese di organizzazione di tirocini nei servizi dell'istituzione
16 01 02 03	Personale esterno della direzione generale della «Comunicazione»: rappresentanze della Commissione
25 01 01 03	Stipendi, indennità e assegni fissi legati agli stipendi dei membri dell'istituzione
26 01 09 01	Ufficio delle pubblicazioni
A2 01 01	Spese relative al personale in servizio
26 01 20	Ufficio europeo di selezione del personale
A4 01 01	Spese relative al personale in servizio
26 01 21	Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali
A5 01 01	Spese relative al personale in servizio
26 01 22 01	Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Bruxelles
A6 01 01	Spese relative al personale in servizio
26 01 23 01	Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Lussemburgo
A7 01 01	Spese relative al personale in servizio
26 01 51 01	Ufficio del segretario generale delle scuole europee (Bruxelles)
26 01 51 02	Bruxelles I (Uccle)
26 01 51 03	Bruxelles II (Woluwe)
26 01 51 04	Bruxelles III (Ixelles)
26 01 51 05	Bruxelles IV (Laeken)
26 01 51 11	Lussemburgo I
26 01 51 12	Lussemburgo II
26 01 51 21	Mol (BE)
26 01 51 22	Francoforte sul Meno (DE)

26 01 51 23	Karlsruhe (DE)
26 01 51 25	Alicante (ES)
26 01 51 26	Varese (IT)
26 01 51 27	Bergen (NL)
26 01 51 28	Culham (UK)
30 01 13 01	Indennità transitorie
30 01 13 02	Pensioni degli ex membri e pensioni di reversibilità
30 01 13 03	Adeguamento delle pensioni e delle diverse indennità
30 01 14 01	Indennità in caso di collocamento in disponibilità, di dispensa dall'impiego e di licenziamento
30 01 14 02	Copertura dei rischi di malattia
30 01 14 03	Adeguamenti delle indennità
30 01 15 01	Pensioni, indennità di invalidità e indennità una tantum
30 01 15 02	Copertura dei rischi di malattia
30 01 15 03	Adeguamenti di pensioni ed indennità

Articolo 12 02 01 — Attuazione e sviluppo del mercato interno

Dati in cifre

	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
12 02 01	5 600 000	6 407 353	8 800 000	7 167 283	10 086 203.02	9 330 349.14
40 02 41	1 500 000	1 500 000				
Totale	7 100 000	7 907 353	8 800 000	7 167 283	10 086 203.02	9 330 349.14

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese derivanti da azioni che contribuiscono al completamento del mercato interno, al suo funzionamento e al suo sviluppo e, in particolare, ai seguenti obiettivi:

- ravvicinamento ai cittadini e alle imprese, sviluppando e potenziando il dialogo con i cittadini e le imprese, con provvedimenti che rendano il funzionamento del mercato interno più efficace e garantiscano a cittadini e imprese la possibilità di fruire pienamente degli ampi diritti e opportunità disponibili, dovuti all'apertura e all'approfondimento del mercato interno senza frontiere, nonché con provvedimenti che controllino e valutino l'esercizio pratico di tali diritti e opportunità da parte dei cittadini e delle imprese in modo da identificare e sopprimere eventuali ostacoli che impediscono loro di avvalersene pienamente,
- attuazione e verifica delle norme che disciplinano i pubblici appalti al fine di garantirne l'apertura reale e il funzionamento ottimale, sensibilizzando e formando anche i vari protagonisti di tali appalti; introduzione e utilizzo delle nuove tecnologie nei vari ambiti operativi di tali appalti; adeguamento continuo del quadro legislativo e normativo all'evoluzione degli appalti, caratterizzata soprattutto dalla mondializzazione dei mercati e degli accordi internazionali attuali o potenziali,

- miglioramento, mediante il gruppo pilota di imprese europee (European Business Test Panel — EBTP), dell'ambiente giuridico per cittadini e imprese, per cui si potrebbero ipotizzare attività di promozione, nonché azioni di sensibilizzazione e formazione; promozione della cooperazione, dello sviluppo e del coordinamento della legislazione nel campo del diritto societario, dell'aiuto alla fondazione di società anonime europee e di gruppi europei di interesse economico,
- rafforzamento della cooperazione amministrativa, tra l'altro mediante il sistema d'informazione del mercato interno (IMI), l'approfondimento della legislazione sul mercato interno negli Stati membri e la sua corretta applicazione tra gli stessi, nonché il sostegno alla cooperazione amministrativa tra le autorità responsabili dell'applicazione della legislazione nel campo del mercato interno, al fine di conseguire gli obiettivi della strategia di Lisbona definiti nella strategia politica annuale,
- creazione di un sistema che possa far fronte in modo efficace ai problemi incontrati dai cittadini o dalle imprese in conseguenza di una erronea applicazione della legislazione sul mercato interno da parte di un'amministrazione pubblica in un altro Stato membro; produzione di informazioni di feedback mediante il sistema Solvit, grazie a un sistema di basi di dati on line accessibile a tutti i centri di coordinamento, che sarà messo a disposizione anche dei cittadini e delle imprese; sostegno all'iniziativa mediante azioni di formazione, campagne promozionali e azioni mirate, con un'attenzione particolare ai nuovi Stati membri,
- una politica interattiva per quanto riguarda il completamento, lo sviluppo e il funzionamento del mercato interno rientra nella governance della Commissione e nelle iniziative di regolamentazione destinate a rispondere meglio alle esigenze dei cittadini, dei consumatori e delle imprese. Gli stanziamenti iscritti in questo articolo possono finanziare azioni di formazione, sensibilizzazione e creazione di reti al fine di rendere più esaustiva ed efficace la politica dell'Unione in materia di mercato interno e integrarla nel processo di valutazione dell'effettivo impatto delle politiche del mercato interno (o della loro assenza) sul terreno,
- un riesame globale delle necessarie modifiche dei regolamenti nonché l'analisi dell'efficacia dei provvedimenti adottati per far funzionare bene il mercato interno e la valutazione dell'impatto globale del mercato interno sulle imprese e sull'economia, compresa l'acquisizione di dati e l'accesso dei servizi della Commissione alle banche dati esterne come pure azioni mirate volte a migliorare la comprensione del funzionamento del mercato interno e a ricompensare la partecipazione attiva a una sua promozione,
- misure destinate a garantire il completamento e la gestione del mercato interno, in particolare nel campo delle pensioni, della libera circolazione dei servizi, del riconoscimento delle qualifiche professionali e della proprietà intellettuale e industriale: l'elaborazione di proposte per l'introduzione di un brevetto dell'Unione,
- ampliamento della strategia per lo sviluppo delle statistiche di settori dei servizi e dei progetti di sviluppo statistici in cooperazione con Eurostat e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE),
- controllo degli effetti dell'eliminazione degli ostacoli al mercato interno dei servizi,
- contribuire alla creazione di uno spazio unificato per la sicurezza e la difesa, con azioni miranti al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici su scala europea; gli stanziamenti possono coprire l'elaborazione di studi e misure di sensibilizzazione concernenti l'applicazione della legislazione adottata,

- potenziamento e sviluppo dei mercati finanziari e dei capitali, nonché dei servizi finanziari alle imprese e ai privati, adeguamento del quadro normativo di tali mercati, in particolare per quanto riguarda la sorveglianza e la regolamentazione delle attività degli operatori e delle transazioni, per tenere conto dei cambiamenti a livello europeo e mondiale, dell'introduzione dell'euro e dei nuovi strumenti finanziari, attraverso la presentazione delle nuove iniziative che hanno come scopo il consolidamento e l'analisi dettagliata dei risultati ottenuti dal primo piano d'azione per i servizi finanziari,
- miglioramento dei sistemi di pagamento e dei servizi finanziari al dettaglio nel mercato interno; riduzione dei costi e dei tempi di tali operazioni, considerate le dimensioni del mercato interno; elaborazione di tecniche per introdurre uno o più sistemi di pagamento nel quadro del seguito da dare alle comunicazioni della Commissione; elaborazione di studi in questo campo,
- sviluppo e potenziamento degli aspetti esterni delle direttive applicabili agli enti creditizi, reciproco riconoscimento degli strumenti finanziari con i paesi terzi, negoziati internazionali, assistenza ai paesi terzi per instaurare un'economia di mercato,
- attuazione delle numerose misure annunciate nel piano d'azione sulla governance e il diritto societario, che potrà dar luogo a studi su singoli aspetti, in vista dell'elaborazione delle necessarie proposte legislative,
- analisi degli effetti delle misure in atto nel quadro della progressiva liberalizzazione dei servizi postali, coordinamento delle politiche dell'Unione sui servizi postali in relazione ai sistemi internazionali e in particolare ai partecipanti alle attività dell'Unione postale universale (UPU); cooperazione con i paesi dell'Europa centrale e orientale, implicazioni pratiche dell'applicazione delle disposizioni dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) al settore postale e sovrapposizioni con la regolamentazione dell'UPU,
- attuazione del diritto dell'Unione e di disposizioni internazionali per prevenire il riciclaggio dei capitali, come la partecipazione ad azioni intergovernative o ad hoc in questo campo; contributi relativi alla partecipazione della Commissione nella sua qualità di membro del gruppo d'azione finanziaria internazionale sul riciclaggio dei capitali (FATF), istituito presso l'OCSE,
- partecipazione attiva alle riunioni organizzate da organizzazioni internazionali quali l'Associazione internazionale delle autorità di vigilanza delle assicurazioni (IAIS) e l'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO). Sono altresì incluse le spese legate alla partecipazione della Commissione in qualità di membro del gruppo,
- valutazioni e studi d'impatto sui vari aspetti delle politiche che rientrano in questo capitolo e destinati ai fini dell'adozione o della revisione delle relative misure,
- creazione e mantenimento di sistemi direttamente connessi all'attuazione e al controllo delle politiche avviate nel quadro del mercato interno dei servizi,
- sostegno alle attività volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi delle politiche dell'Unione aumentando la convergenza e la cooperazione in materia di vigilanza e nell'ambito dei rendiconti finanziari, sia all'interno che all'esterno dell'Unione.

Per raggiungere questi obiettivi, lo stanziamento copre anche spese per consulenza, studi, indagini, valutazioni, partecipazione, realizzazione e sviluppo di strumenti di comunicazione, di sensibilizzazione o di formazione (stampati, audiovisivi, valutazioni, elaborazioni informatiche, raccolta e diffusione di informazioni, azioni di informazione e di consulenza per le imprese e i cittadini).

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo vanno aggiunti i contributi degli Stati parte dell'Associazione europea di libero scambio, conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Parte dello stanziamento è destinata a coprire le spese sostenute dalla Commissione per garantire l'efficace funzionamento dell'Osservatorio europeo della contraffazione e della pirateria.

Stanziamento altresì destinato alla creazione di un organismo centrale di coordinamento che assista gli Stati membri nella cooperazione in materia di sorveglianza del mercato, sulla base delle strutture esistenti e dell'esperienza acquisita. Tale organismo di coordinamento sosterrrebbe la cooperazione, la condivisione del know-how e lo scambio delle migliori prassi tra gli Stati membri per garantire un elevato livello di vigilanza del mercato che sia identico in tutta l'Unione europea, conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30). A tal fine saranno organizzate formazioni comuni periodiche per i rappresentanti delle autorità nazionali di vigilanza del mercato di tutti gli Stati membri, ponendo l'accento sugli aspetti pratici pertinenti della vigilanza del mercato, come il seguito dato ai reclami, il monitoraggio dei problemi, la verifica che siano state adottate misure correttive, l'applicazione pratica delle conoscenze scientifiche e tecniche concernenti le questioni della sicurezza e il coordinamento con le autorità doganali. Inoltre, attraverso scambi di funzionari nazionali e programmi di visite comuni, sarà promosso lo scambio di esperienze tra gli Stati membri. Verranno altresì raccolti dati comparativi sulle risorse destinate alla vigilanza del mercato nei singoli Stati membri e tali dati saranno discussi al livello appropriato con le autorità nazionali. L'obiettivo è quello di fare opera di sensibilizzazione relativamente alla necessità di risorse adeguate per garantire una vigilanza del mercato efficace, esaustiva e coerente in tutto il mercato interno e contribuire alla prossima revisione delle norme dell'Unione sulla sicurezza generale dei prodotti, in particolare quelle concernenti la sorveglianza del mercato, e alla preparazione del seguito del programma Dogana 2013.

Condizioni per sbloccare la riserva

Gli stanziamenti saranno sbloccati quando la Commissione presenterà un elenco dettagliato degli studi che intraprenderà nel quadro di tale linea di bilancio nel 2013 e fornirà il metodo di calcolo degli importi assegnati a ciascuno studio. La Commissione presenterà inoltre un insieme di criteri formali per la selezione di tali studi.

Basi giuridiche

Compiti derivanti dalle prerogative della Commissione sul piano istituzionale, come previsto all'articolo 49, paragrafo 6, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione del 18 giugno 2002 intitolata «Metodologia per la valutazione orizzontale dei servizi d'interesse economico generale» [COM(2002) 331 definitivo].

Voce 12 04 02 01 — Autorità bancaria europea — Contributo ai titoli 1 e 2

Dati in cifre

	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
12 04 02 01	6 333 000	6 333 000	7 099 000	7 099 000	3 956 600.00	3 956 600.00
40 02 41	1 500 000	1 500 000				
Totale	7 833 000	7 833 000	7 099 000	7 099 000	3 956 600.00	3 956 600.00

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese amministrative e di personale dell'Autorità (titoli 1 e 2).

L'Autorità è tenuta a informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra linee di spesa operative e amministrative.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati parte dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72) costituiscono entrate con destinazione specifica (articolo 18, paragrafo 1, lettera f), del regolamento finanziario) da iscrivere nella voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

La tabella dell'organico dell'Autorità bancaria europea (ABE) è contenuta nella parte intitolata «Personale statutario» della sezione III — Commissione (volume 3).

Ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare dell'articolo 114, e del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità di vigilanza europea (Autorità bancaria europea), l'Autorità di vigilanza europea è parte integrante del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF). Lo scopo principale del SEVIF è garantire che le norme applicabili al settore finanziario siano attuate in modo adeguato, preservare la stabilità finanziaria e creare fiducia nell'intero sistema finanziario assicurando sufficiente protezione per gli utilizzatori dei servizi finanziari.

Condizioni per sbloccare la riserva

Un importo pari a 1 500 000 EUR è stato iscritto in riserva e sarà sbloccato quando l'Autorità bancaria europea avrà fornito all'autorità di bilancio, a norma dell'articolo 179, paragrafo 3, del regolamento finanziario, tutta la documentazione pertinente riguardante il progetto immobiliare a Londra. In secondo luogo, i rispettivi progetti di contratti devono essere negoziati a condizioni ragionevoli che avranno un effetto sul bilancio dell'Unione europea e sulle sovvenzioni concesse all'Autorità. Infine, l'Autorità deve trasmettere informazioni esaustive sui compiti che rimarranno di sua competenza qualora la vigilanza bancaria venga trasferita alla Banca centrale europea.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

Articolo 15 04 48 - Progetto pilota — una piattaforma europea per i festival

Dati in cifre

Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 000 000	500 000				

Commento

La creazione di una piattaforma europea per i festival nell'Unione europea

- crea valore aggiunto aumentando la partecipazione dei cittadini ai festival europei;
- integra gli sforzi dei festival nello sviluppo della strategia Europa 2020 per la crescita e l'occupazione;
- conferisce visibilità alle attività festivaliere a livello locale e regionale e agli eventi legati al patrimonio culturale;
- promuove il turismo culturale quale parte del nuovo trattato;
- garantisce lo sviluppo di reti sostenibili e un ampio processo di comunicazione con i cittadini.

Il progetto pilota moltiplica l'energia dei festival e contribuisce alla promozione di un'Europa intelligente, inclusiva e sostenibile.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 6, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

Articolo 18 02 04 — Sistema d'informazione Schengen (SIS II)

Dati in cifre

	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 02 04	24 000 000	12 081 571	10 360 000	13 678 411	31 096 900.72	27 261 643.94
40 02 41	12 750 000	7 500 000	5 180 000	6 131 702		
Totale	36 750 000	19 581 571	15 540 000	19 810 113	31 096 900.72	27 261 643.94

Commento

Stanziamento destinato a finanziare:

- le spese operative del sistema d'informazione di Schengen (SIS),
- le altre spese operative che possono derivare da detta integrazione.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera e del Liechtenstein, iscritte alla voce 6 3 1 2 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento finanziario.

Condizioni per sbloccare la riserva

Gli stanziamenti iscritti in riserva saranno sbloccati allorché la Commissione (o, rispettivamente, l'Agenzia europea per la gestione dei sistemi informatici su larga scala dopo lo storno di stanziamenti) fornirà informazioni concrete all'autorità di bilancio sul contenuto del bando di gara e sul relativo contratto di manutenzione - che sia sufficientemente concreto - in condizioni operative del Sistema d'informazione Schengen. Inoltre, la Commissione presenterà un calendario delle restanti azioni da intraprendere prima dell'entrata in servizio del SIS II nel 2013, che illustri nel dettaglio le ulteriori misure tecniche, il contenuto e la finalità di ogni misura, i relativi costi e le responsabilità per ciascuna misura di sviluppo.

Basi giuridiche

Protocollo (n. 19) sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea.

Decisione 2001/886/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 328 del 13.12.2001, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4).

Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).

Regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'accesso al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 1).

Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63).

Decisione 2008/839/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 43).

Regolamento (CE) n. 1104/2008 del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 1).

Atti di riferimento

Regolamento (UE) n. 541/2010 del Consiglio, del 3 giugno 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1104/2008 sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 155 del 22.6.2010, pag. 19).

Articolo 18 02 05 — Sistema di informazione sui visti (VIS)

Dati in cifre

	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 02 05	7 000 000	21 568 782	38 740 000	27 356 823	29 660 021.74	26 152 648.29
40 02 41	1 750 000	5 471 400				
Totale	8 750 000	27 040 182	38 740 000	27 356 823	29 660 021.74	26 152 648.29

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese legate all'analisi, allo sviluppo, alla fornitura e all'installazione di un sistema di informazione europeo di ampia portata sui visti (Visa Information System — VIS).

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera e del Liechtenstein, iscritte alla voce 6 3 1 2 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento finanziario.

Condizioni per sbloccare la riserva

La riserva sarà sbloccata allorché il Consiglio e il Parlamento europeo avranno raggiunto un risultato soddisfacente riguardo alla governance di Schengen.

Basi giuridiche

Decisione 2004/512/CE del Consiglio dell'8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5.)

Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129).

Articolo 18 02 06 — Fondo per le frontiere esterne

Dati in cifre

	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 02 06	332 000 000	174 240 625	349 100 000	187 482 911	299 460 839.00	216 749 132.42
40 02 41	83 000 000	44 200 000				
Totale	415 000 000	218 440 625	349 100 000	187 482 911	299 460 839.00	216 749 132.42

Commento

Questo stanziamento sosterrà le misure degli Stati membri nei seguenti ambiti:

- efficiente organizzazione delle mansioni di controllo e di sorveglianza alle frontiere esterne,
- efficiente gestione dei flussi di persone alle frontiere esterne da parte degli Stati membri, in modo da assicurare, da un lato, un elevato livello di protezione lungo quelle frontiere e, dall'altro, un agevole attraversamento delle frontiere esterne conformemente all'acquis di Schengen, compresi i principi di trattamento rispettoso e dignità,
- applicazione uniforme del diritto dell'Unione da parte delle guardie nazionali di frontiera alle frontiere esterne,
- miglioramento della gestione delle attività organizzate dai servizi, consolari o altri, degli Stati membri nei paesi terzi in relazione ai flussi di cittadini di paesi terzi nel territorio dei vari Stati membri e rafforzamento della cooperazione fra Stati membri in tale ambito.

In particolare, questo stanziamento è destinato a sostenere le seguenti azioni negli Stati membri:

- infrastrutture dei valichi di frontiera e edifici annessi, come le stazioni di frontiera, le piazzole di atterraggio per elicotteri, le corsie o i caselli per l'incolonnamento dei veicoli e delle persone ai valichi di frontiera,
- infrastrutture, edifici e sistemi necessari ai fini della sorveglianza tra i valichi di frontiera e della prevenzione dell'attraversamento illegale delle frontiere esterne,
- attrezzatura operativa,
- mezzi di trasporto per la sorveglianza delle frontiere esterne — quali veicoli, imbarcazioni, elicotteri e aerei leggeri — provvisti di speciali dispositivi elettronici per la sorveglianza del confine e il rilevamento di persone nei mezzi di trasporto,
- strumenti per lo scambio di informazioni in tempo reale fra autorità competenti,
- sistemi relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione,
- programmi di distaccamento e scambio di personale fra Stati membri, per le guardie di frontiera, i servizi immigrazione e i consolati,
- formazione del personale delle autorità competenti, anche in campo linguistico,
- investimenti per lo sviluppo, la sperimentazione e la messa in opera di tecnologie di punta,

- studi e progetti pilota volti ad attuare raccomandazioni, standard operativi e migliori pratiche derivanti dalla cooperazione operativa tra Stati membri nel settore del controllo alle frontiere,
- studi e progetti pilota volti a incentivare l'innovazione, ad agevolare lo scambio di esperienze e buone pratiche nonché a migliorare la qualità della gestione delle attività organizzate dai servizi, consolari o altri, degli Stati membri nei paesi terzi, in relazione ai flussi di cittadini di paesi terzi nel territorio dei vari Stati membri e il rafforzamento della cooperazione fra Stati membri in tale ambito,
- creazione di un sito Internet sul sistema comune dei visti Schengen, al fine di migliorare la visibilità e di dare un'immagine uniforme della politica comune dei visti.

Nel quadro del sistema di transito per Kaliningrad, questo stanziamento è destinato a coprire la perdita di diritti non riscossi provenienti dai visti di transito e i costi supplementari (investimenti infrastrutturali, formazione di guardie di frontiera e personale ferroviario, costi operativi supplementari) sostenuti per l'attuazione del documento di transito agevolato e del documento di transito ferroviario agevolato ai sensi dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 693/2003 (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8) e (CE) n. 694/2003 (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 15).

Su iniziativa della Commissione lo stanziamento è inoltre destinato a finanziare azioni transnazionali o azioni di interesse per l'intera Unione (azioni dell'Unione) in relazione all'obiettivo generale di contribuire a migliorare la gestione delle attività organizzate dai servizi, consolari o altri, degli Stati membri nei paesi terzi in relazione ai flussi di cittadini di paesi terzi nel territorio dei vari Stati membri e alla cooperazione fra Stati membri in tale ambito, comprese le attività degli ufficiali di collegamento presso le compagnie aeree e dei funzionari di collegamento sull'immigrazione, e all'obiettivo di promuovere la progressiva inclusione dei controlli doganali, veterinari e fitosanitari nella gestione integrata delle frontiere, in funzione dell'evoluzione delle politiche in questo settore. Nell'ambito di tali azioni è altresì possibile fornire servizi di sostegno agli Stati membri in caso di situazioni di emergenza debitamente giustificate che richiedano un intervento urgente alle frontiere esterne.

Inoltre, ogni anno la Commissione redige un elenco di azioni specifiche che gli Stati membri dovranno attuare, se del caso in cooperazione con l'Agenzia, al fine di contribuire allo sviluppo del sistema di gestione integrata delle frontiere rimediando alle carenze dei valichi di frontiera strategici identificate nell'ambito delle analisi dei rischi effettuate dall'Agenzia.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera e del Liechtenstein, iscritte alla voce 6 3 1 3 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento finanziario.

Condizioni per sbloccare la riserva

La riserva sarà sbloccata allorché il Consiglio e il Parlamento europeo avranno raggiunto un risultato soddisfacente riguardo alla governance di Schengen.

Basi giuridiche

Decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, presentata il 2 maggio 2005, che istituisce un programma quadro sulla solidarietà e gestione dei flussi migratori per il periodo 2007-2013 (COM(2005)0123).

Decisione 2007/599/CE della Commissione, del 27 agosto 2007, recante applicazione della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2007-2013 (GU L 233 del 5.9.2007, pag. 3).

Decisione 2008/456/CE della Commissione, del 5 marzo 2008, recante modalità di applicazione della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo (GU L 167 del 27.6.2008, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

Articolo 18 05 08 — Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo

Dati in cifre

	Bilancio 2013		Stanzamenti 2012		Esecuzione 2011	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 05 08	9 680 000	6 110 248	23 280 000	7 546 710	22 400 000.00	6 721 789.44
40 02 41	2 420 000	1 550 000				
Totale	12 100 000	7 660 248	23 280 000	7 546 710	22 400 000.00	6 721 789.44

Commento

Per quanto riguarda la prevenzione e la preparazione agli attacchi terroristici, questo stanziamento è destinato a sostenere i seguenti ambiti:

- incoraggiare, promuovere e finanziare valutazioni dei rischi e delle minacce che incombono sulle infrastrutture critiche, comprese le valutazioni sul posto, individuare i possibili bersagli degli attentati terroristici e determinare quanto eventualmente necessario per migliorarne la sicurezza,
- promuovere e finanziare l'elaborazione di norme comuni di sicurezza, inclusa la sicurezza informatica, e lo scambio di competenze ed esperienze in materia di protezione delle infrastrutture critiche,
- promuovere e finanziare il coordinamento e la cooperazione a livello dell'Unione in materia di protezione delle infrastrutture critiche.

Per quanto riguarda la gestione delle conseguenze degli attacchi terroristici, questo stanziamento è destinato a sostenere i seguenti ambiti:

- incoraggiare, promuovere e finanziare lo scambio di competenze, esperienze e tecnologie per quanto riguarda le potenziali conseguenze degli attentati terroristici,
- incoraggiare, promuovere e finanziare l'elaborazione di una metodologia pertinente e di piani di emergenza, anche per quanto riguarda una strategia europea per la sicurezza informatica,
- garantire il contributo in tempo reale di esperti in materia di terrorismo alla gestione globale delle crisi e ai meccanismi di allarme rapido e di protezione civile.

In particolare, questo stanziamento è destinato a sostenere le seguenti azioni:

- azioni mirate alla cooperazione e al coordinamento operativo (potenziamento delle reti, consolidamento della fiducia e comprensione reciproca, elaborazione di piani d'emergenza, scambio e diffusione di informazioni, esperienze e migliori pratiche),
- attività di studio, monitoraggio, valutazione, controllo e ispezione,
- elaborazione e trasferimento di tecnologie e metodologie, soprattutto per quanto riguarda lo scambio di informazioni e l'interoperabilità,
- formazione e scambio di personale e di esperti,
- attività di sensibilizzazione e divulgazione, e
- messa a disposizione di un sostegno finanziario per progetti volti ad aiutare le vittime del terrorismo e/o le loro famiglie a superare la dura prova, avvalendosi del sostegno sociale o psicologico offerto da organizzazioni e/o reti, nonché per progetti intesi a mobilitare l'opinione pubblica contro tutte le forme di terrorismo. Una parte dello stanziamento sarà utilizzata principalmente per migliorare l'assistenza e la consulenza legale fornite alle vittime e alle loro famiglie.

Condizioni per sbloccare la riserva

La riserva sarà sbloccata allorché il Consiglio e il Parlamento europeo avranno raggiunto un risultato soddisfacente riguardo alla governance di Schengen.

Basi giuridiche

Decisione 2007/124/CE, Euratom del Consiglio, del 12 febbraio 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico «Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo e di altri rischi correlati alla sicurezza», quale parte del programma generale sulla sicurezza e la tutela delle libertà (GU L 58 del 24.2.2007, pag. 1).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, presentata il 6 aprile 2005, che istituisce il programma quadro «Sicurezza e tutela delle libertà» per il periodo 2007-2013 (COM(2005)0124).

Articolo 18 05 09 — Prevenzione e lotta contro la criminalità

Dati in cifre

	Bilancio 2013		Stanziamenti 2012		Esecuzione 2011	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 05 09	42 520 000	27 594 669	117 570 000	34 903 533	99 184 349.94	34 129 367.35
40 02 41	10 630 000	7 000 000				
Totale	53 150 000	34 594 669	117 570 000	34 903 533	99 184 349.94	34 129 367.35

Commento

Stanziamiento destinato a sostenere i seguenti settori:

- promuovere e organizzare azioni di coordinamento, cooperazione e comprensione reciproca tra le autorità di contrasto e altre istituzioni, in particolare le organizzazioni attive nella prevenzione della violenza e della criminalità, le altre autorità nazionali e gli organismi affini dell'Unione,
- incoraggiare, promuovere ed elaborare i metodi e gli strumenti orizzontali necessari per una strategia di prevenzione e lotta contro la criminalità e la criminalità telematica, ad esempio la prevenzione della violenza urbana, e in particolare quella che interessa i minori, e la prevenzione e la lotta contro la delinquenza minorile attraverso lo scambio di migliori pratiche, la creazione di reti di collegamento fra le autorità competenti e l'esecuzione di progetti pilota, anche nel settore del recupero di ex detenuti minorenni, la cooperazione tra il settore pubblico e quello privato, la definizione di migliori pratiche per la prevenzione della criminalità, l'elaborazione di statistiche comparabili e la criminologia applicata,
- migliorare la cooperazione tra le agenzie nazionali competenti in materia di confisca e sequestro dei beni e dei proventi di attività illecite di organizzazioni criminali al fine del recupero dei beni, e
- promuovere e sviluppare le prassi migliori in materia di protezione delle vittime di reati, tra cui le vittime della violenza legata al genere, le vittime della violenza nelle relazioni personali e i testimoni.

In particolare, questo stanziamento è destinato a sostenere le seguenti azioni:

- azioni mirate alla cooperazione e al coordinamento operativo (potenziamento delle reti, fiducia e comprensione reciproca, scambio e diffusione di informazioni, esperienze e migliori pratiche),
- attività di analisi, di controllo e di valutazione,
- elaborazione e trasferimento di tecnologie e metodologie,
- formazione e scambio di personale e di esperti,
- attività di sensibilizzazione e divulgazione.

Una parte dello stanziamento sarà destinata a coprire i costi relativi all'istituzione di una linea telefonica diretta a livello di Unione per le vittime della tratta di esseri umani. Tale servizio, che potrà essere contattato attraverso un numero telefonico comune in tutti gli Stati membri, fornirà lo stesso livello di assistenza sociale, psicologica e giuridica alle vittime della tratta di esseri umani e, laddove possibile, risponderà alle richieste di rifugio. Il progetto coinvolgerà vari soggetti interessati: autorità nazionali di regolamentazione (per fornire le linee telefoniche), società di telecomunicazioni, ONG specializzate, personale locale e professionale, nonché autorità preposte all'applicazione della legge (per lo scambio di informazioni sui trafficanti e su altri attori coinvolti nella tratta di esseri umani).

Lo stanziamento sarà utilizzato in parte per migliorare la prevenzione delle attività di gruppi criminali mobili nelle zone di confine.

Condizioni per sbloccare la riserva

La riserva sarà sbloccata allorché il Consiglio e il Parlamento europeo avranno raggiunto un risultato soddisfacente riguardo alla governance di Schengen.

Basi giuridiche

Decisione 2007/125/GAI del Consiglio, del 12 febbraio 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico «Prevenzione e lotta contro la criminalità», quale parte del programma generale sulla sicurezza e la tutela delle libertà (GU L 58 del 24.2.2007, pag. 7).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, presentata il 6 aprile 2005, che istituisce il programma quadro «Sicurezza e tutela delle libertà» per il periodo 2007-2013 (COM(2005)0124).

Articolo 24 01 06 — Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

Dati in cifre

	Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
24 01 06	53 727 800	57 392 000	55 514 280.71
40 01 40	3 929 200		
Totale	57 657 000	57 392 000	55 514 280.71

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF), incluso il personale dell'OLAF in servizio nelle delegazioni dell'Unione, che ha per obiettivo la lotta contro la frode a livello interistituzionale.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettere da e) a j), del regolamento finanziario è stimato a 65 000 EUR.

Condizioni per sbloccare la riserva

La riserva di 3 929 200 EUR sarà sbloccata non appena l'OLAF permetterà ai deputati al Parlamento europeo di ispezionare, in una sala di lettura sicura, l'uso che viene fatto negli Stati membri degli stanziamenti cofinanziati dall'OLAF tramite il programma Hercule II. In tal modo l'OLAF divulgherà informazioni sulle infrastrutture e le attrezzature tecniche cofinanziate, sul loro funzionamento e sui risultati conseguiti.

Basi giuridiche

Decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20), in particolare l'articolo 4 e l'articolo 6, paragrafo 3.

Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1).

Regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 8), in particolare l'articolo 11.

Articolo A3 01 01 - Spese relative al personale in servizio

Dati in cifre

	Bilancio 2013	Stanziamenti 2012	Esecuzione 2011
A3 01 01	34 709 800	38 543 000	36 931 517.73
A3 10 01	3 929 200		
Totale	38 639 000	38 543 000	36 931 517.73

Commento

Stanziamento destinato a coprire, per i funzionari e agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico:

- stipendi di base, le indennità e gli assegni fissi legati agli stipendi,
- i rischi d'infortunio e malattia e gli altri oneri sociali,
- il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei, nonché i versamenti da effettuare, da parte dell'istituzione, per la costituzione o il mantenimento dei loro diritti pensionistici nei rispettivi paesi d'origine,
- gli altri assegni e indennità varie,
- le spese di viaggio dovute ai funzionari e agli agenti temporanei (nonché ai loro familiari) per l'entrata in servizio, la cessazione dal servizio o il trasferimento implicante un cambiamento della sede di servizio,
- le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione dovute ai funzionari e agli agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o per l'assegnazione a una nuova sede di servizio, nonché per la cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località,
- le spese di trasloco dovute ai funzionari e agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della loro destinazione a una nuova sede di servizio, nonché per la cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località,
- l'incidenza dei coefficienti correttivi applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli agenti temporanei, nonché l'incidenza del coefficiente correttore applicato alla parte di retribuzione trasferita in un paese diverso dalla sede di servizio,
- l'incidenza degli eventuali adeguamenti delle retribuzioni che il Consiglio potrebbe decidere nel corso dell'esercizio.

Condizioni per sbloccare la riserva

La riserva di 3 929 200 EUR sarà sbloccata non appena l'OLAF permetterà ai deputati al Parlamento europeo di ispezionare, in una sala di lettura sicura, l'uso che viene fatto negli Stati membri degli stanziamenti cofinanziati dall'OLAF tramite il programma Hercule II. In tal modo l'OLAF divulgherà informazioni sulle infrastrutture e le attrezzature tecniche cofinanziate, sul loro funzionamento e sui risultati conseguiti.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

VOLUME 4: SEZIONE IV - CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

SPESE

Il paragrafo "*Condizioni per sbloccare la riserva*" riguardante l'adeguamento delle retribuzioni dell'1,7% è stato soppresso nei commenti relativi ai seguenti articoli o alle seguenti voci:

1 0 0 0	Retribuzioni e indennità
1 0 0 2	Diritti relativi all'entrata in servizio, al trasferimento e alla cessazione dal servizio
1 0 2	Indennità transitorie
1 0 3	Pensioni
1 0 9	Stanziamento accantonato
1 2 0 0	Retribuzioni e indennità
1 2 0 2	Ore straordinarie retribuite
1 2 0 4	Diritti relativi all'entrata in servizio, al trasferimento e alla cessazione dal servizio
1 2 9	Stanziamento accantonato
1 4 0 0	Altri agenti
1 4 9	Stanziamento accantonato

VOLUME 5: SEZIONE V — CORTE DEI CONTI EUROPEA

SPESE

Il paragrafo "*Condizioni per sbloccare la riserva*" riguardante l'adeguamento delle retribuzioni dell'1,7% è stato soppresso nei commenti relativi ai seguenti articoli o alle seguenti voci:

1 0 0 0	Retribuzioni, indennità e pensioni
1 0 0 2	Diritti connessi all'entrata in servizio e alla cessazione dal servizio
1 0 2	Indennità transitorie
1 0 3	Pensioni
1 2 0 0	Retribuzione e indennità
1 2 0 2	Ore straordinarie retribuite
1 2 0 4	Diritti connessi all'entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio
1 4 0 0	Altri agenti
1 4 0 5	Altre prestazioni esterne

VOLUME 6: SEZIONE VI — COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

SPESE

Il paragrafo "*Condizioni per sbloccare la riserva*" riguardante l'adeguamento delle retribuzioni dell'1,7% è stato soppresso nei commenti relativi ai seguenti articoli o alle seguenti voci:

1 2 0 0	Retribuzione e indennità
1 2 0 2	Ore straordinarie retribuite
1 2 0 4	Diritti connessi all'entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio
1 2 9	Stanziamiento accantonato
1 4 9	Stanziamiento accantonato

VOLUME 7: SEZIONE VII — COMITATO DELLE REGIONI

SPESE

Il paragrafo "*Condizioni per sbloccare la riserva*" riguardante l'adeguamento delle retribuzioni dell'1,7% è stato soppresso nei commenti relativi ai seguenti articoli o alle seguenti voci:

1 2 0 0	Retribuzione e indennità
---------	--------------------------

VOLUME 8: SEZIONE VIII - MEDIATORE EUROPEO

SPESE

Il paragrafo "*Condizioni per sbloccare la riserva*" riguardante l'adeguamento delle retribuzioni dell'1,7% è stato soppresso nei commenti relativi ai seguenti articoli o alle seguenti voci:

1 0 0	Stipendi, indennità e assegni fissi legati agli stipendi
1 0 3	Pensioni
1 2 0 0	Retribuzione e indennità
1 4 0 0	Altri agenti

VOLUME 9: SEZIONE IX - GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

SPESE

Il paragrafo "*Condizioni per sbloccare la riserva*" riguardante l'adeguamento delle retribuzioni dell'1,7% è stato soppresso nei commenti relativi ai seguenti articoli o alle seguenti voci:

1 0 0 0	Retribuzione e indennità
1 1 0 0	Retribuzione e indennità
1 1 1 0	Agenti contrattuali

VOLUME 10: SEZIONE X - SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA

SPESE

Il paragrafo "*Condizioni per sbloccare la riserva*" riguardante l'adeguamento delle retribuzioni dell'1,7% è stato soppresso nei commenti relativi ai seguenti articoli o alle seguenti voci:

1 1 0 0	Stipendi base
1 1 0 1	Diritti statutari connessi alla funzione
1 1 0 2	Diritti statutari connessi alla situazione personale dell'agente
1 2 0 0	Agenti contrattuali
1 2 0 1	Esperti nazionali distaccati non militari
1 2 0 5	Esperti nazionali distaccati militari
3 0 0 0	Retribuzioni e altri diritti del personale statuario
3 0 0 1	Personale esterno e prestazioni esterne